

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
**CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

***Parere sullo schema di regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.***

## **Premessa**

Il CNPI ha già avuto modo di esprimersi sui nuovi assetti ordinamentali del sistema dei Licei ed è pervenuto ad una prima loro valutazione sulla base di una analisi volta a verificare, tra l'altro, l'esistenza o meno del raccordo tra il sistema dei Licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e la formazione professionale di competenza regionale.

E' convinzione infatti di questo Consiglio che la riforma dei percorsi di studio debba essere funzionale al pieno esercizio del diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione e che la revisione degli ordinamenti vada progettata e realizzata in chiave sistemica, in modo cioè da garantire non solo la continuità e la complementarità dei diversi indirizzi di studio, ma anche l'interazione tra la domanda di formazione, le misure di accompagnamento e le finalità educative e formative.

Ne consegue che ai fini della formulazione del richiesto parere sullo schema di regolamento in oggetto, il CNPI ritiene opportuno richiamare i pareri già espressi in ordine alla riforma degli istituti tecnici e professionali e di eleggere ad indicatori di qualità quelli già declinati nel documento di prima valutazione del nuovo assetto ordinamentale dei Licei.

Per quanto attiene poi al metodo di analisi, il CNPI individua nel profilo educativo culturale e professionale di cui all'allegato A del regolamento in esame un fattore rivelatore dell'assetto ordinamentale dei nuovi Licei e ne fa oggetto di un iniziale esame, attesa l'esigenza di cogliere l'identità del sistema dei licei e nel contempo verificare se sussiste o meno un costruttivo raccordo tra i risultati di apprendimento previsti ed i processi da attivare per il loro conseguimento.

## **Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei**

Il CNPI conviene circa la previsione di destinare la formazione liceale alla costruzione *“di una visione del mondo in grado di aiutare i giovani a cogliere”* la complessità, la stratificazione, la problematicità della produzione culturale e della sua intrinseca unitarietà, determinando *“le condizioni culturali, metodologiche, emotive e relazionali, perché gli apprendimenti formali, non formali e informali siano esaminati e vagliati criticamente sul piano logico, etico, sociale ed estetico”*.

Una previsione questa che appare in linea con l'assetto teorico dei nuovi ordinamenti, ma alquanto lontana dalle pratiche didattiche attualmente in uso.

Infatti, al di là dei virtuosi processi di innovazione che hanno segnato la vita di alcuni istituti, nella scuola secondaria di secondo grado, anche per un impianto formativo basato sullo svolgimento prescrittivo dei programmi di studio, i curricoli vengono strutturati sulla base di obiettivi di apprendimento centrati sulle singole materie e non certo sull'indicazione delle competenze da garantire agli alunni come esiti dei processi di insegnamento – apprendimento.

A buon motivo dunque l'identità prefigurata dei nuovi licei appare innovativa ed in raccordo con il processo di riqualificazione del secondo ciclo del sistema dell'istruzione.

Al pari dello schema di regolamento degli istituti tecnici e degli istituti professionali anche quello del sistema liceale porta al centro dell'attività didattica lo studente ed impegna l'istituzione scolastica nella costruzione di percorsi formativi volti al perseguimento di risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Sicchè, pur se dette competenze nello schema di regolamento in esame sono descritte con riferimento ai processi cognitivi, piuttosto che nella forma di prestazioni verificabili ed osservabili, malgrado non irrilevanti differenze che hanno condotto alla stesura dei rispettivi regolamenti, è possibile rintracciare elementi di raccordo tra i diversi segmenti del secondo ciclo del sistema dell'istruzione e riconoscersi nelle intenzioni di riqualificare il sistema liceale in coerenza con le istanze della società civile e le raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo.

Permane, tuttavia, l'esigenza di verificare se sono state previste nello schema di regolamento le misure di accompagnamento congrue al perseguimento degli obiettivi di qualità indicati nel profilo culturale educativo e professionale degli studenti liceali ed il CNPI decide di soddisfare tale esigenza portando la propria attenzione innanzitutto sui modelli organizzativi della didattica per l'incidenza che essi hanno nell'ambito della relazione educativa e formativa.

## **La didattica laboratoriale**

I laboratori manifestano un ampio ed articolato repertorio di spazi contrassegnati da finalità formative generali e da finalità formative specifiche. Sono generali le finalità che si identificano con le competenze di natura trasversale; sono specifiche quelle che coincidono con i linguaggi ed i codici disciplinari. Nello schema di decreto in esame manca la previsione di laboratori con finalità generali, mentre solo nei licei artistici, musicali e tecnologici sono previsti quelli con finalità specifiche.

Eppure, il laboratorio, in quanto luogo di ricerca e di indagine critica, nel postulare la piena pariteticità dell'intera gamma dei codici della comunicazione, si propone quale centro propulsore per la diffusione e l'attuazione di modelli didattici funzionali ad un apprendimento per competenze.

Sarebbe pertanto quanto mai opportuno dotare le istituzioni scolastiche delle risorse professionali ed economiche necessarie per realizzare in laboratorio e con la metodologia della ricerca percorsi di studio centrati sulla flessibilità organizzativa, ed indirizzati sia alla *“ricostruzione, integrazione e conservazione delle conoscenze”*, sia alla osservazione ed alla scoperta di aspetti culturali, sia alla padronanza delle strutture sintattiche e logiche delle materie d’insegnamento. In tale prospettiva, sarebbe oltremodo utile il potenziamento di insegnamenti come il Diritto, la Matematica, il Latino e la Storia che, per le interconnessioni che genererebbe sul piano della organizzazione razionale dei contenuti, consentirebbe di elevare il tasso di consapevolezza critica degli studenti.

Lo schema di regolamento si limita invece a generici impegni quale quello di assegnare alle istituzioni scolastiche un contingente di organico con il quale *“potenziare gli insegnamenti obbligatori”* e/o *“attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio”*, *“fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’art.64 della legge 133 del 2008 e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive”*.

Di qui una chiara e netta discrasia tra le misure di accompagnamento e gli obiettivi di qualità fissati con il nuovo assetto ordinamentale dei Licei, tanto più che alle istituzioni scolastiche autonome non si riconosce un organico d’istituto e si interviene invece sul tempo scuola riducendolo.

Eppure, il tempo scuola è un fattore di ‘qualità’ dal momento che tempi più distesi nella didattica agevolano la progettazione formativa articolata e centrata sui bisogni dello studente, così come la compresenza di distinte figure professionali in laboratorio è una condizione essenziale per fondare *“sulla pratica del plurale”* il piacere della scoperta.

## **L’obbligo d’istruzione e la continuità educativa**

Il CNPI ha già avuto modo di esprimersi circa l’elevamento dell’obbligo d’istruzione e, nell’occasione, ha evidenziato come esso non vada *“inteso come l’anello terminale di un processo formativo rigidamente strutturato, ma piuttosto come un fattore di promozione culturale in grado di indirizzare le scelte di vita dei giovani”* e come tale presuppone *“la riorganizzazione dell’intero processo di istruzione e di formazione, sulla base tanto della continuità educativa, quanto della flessibilità e dell’articolazione dei curricoli”*.

La determinazione delle condizioni funzionali alla continuità educativa, sia essa verticale che orizzontale, investe di conseguenza anche il secondo ciclo dell’istruzione e, in particolare, il primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, che per la collocazione che occupa nel percorso dell’obbligo di istruzione è stato regolamentato nel suo assetto formativo con il decreto ministeriale 22 Agosto 2007, n.139.

Diventa per questo necessario articolare il primo biennio dei percorsi liceali in coerenza con gli assi culturali fissati con il citato D.M. 139/07, prevedendo un'area comune di aggregazione dei saperi che, senza nulla togliere alle peculiarità dei diversi indirizzi, si presenti in sé unitaria e, nel contempo, come propedeutica ad un eventuale prosecuzione degli studi. Analogo riscontro deve essere visibile nel profilo d'uscita dello studente al termine dell'obbligo. Va sottolineata, in tal senso, la carenza in questo periodo didattico di alcune discipline caratterizzanti, quali ad esempio la 'fisica' nel Liceo scientifico e le 'scienze umane e sociali' nel Liceo delle scienze umane, fattore che indebolisce la specificità dei percorsi di tali indirizzi.

Il CNPI intende con ciò richiamare l'importanza che riveste il dosaggio delle diverse materie di insegnamento, ma soprattutto la rilevanza che assume la progettazione dell'offerta formativa. D'altronde, solo organizzando percorsi di studio centrati sull'attività di orientamento e sulla didattica attiva è possibile tenere nella giusta considerazione la complessa rete delle variabili socio- economiche ed agire sulle ragioni motivazionali del soggetto per condurle alle ragioni culturali della conoscenza.

Il CNPI sollecita pertanto un impegno di spesa da destinare alla formazione del personale della scuola, e dei docenti in particolare, attesa l'alta funzione che detto personale è chiamato a svolgere perché gli alunni possano conseguire le "competenze chiave" previste dal D.M 139/07 e chiede, nel contempo, interventi a sostegno della scuola dell'autonomia, affinché la flessibilità dei quadri orario possa essere utilizzata per un apprendimento dagli elevati coefficienti di completezza e trasferibilità.

Lo schema di regolamento in esame si limita infatti ad enunciazioni di principio che, se pure evocative del concetto di equivalenza formativa e delle finalità educative da perseguire nel percorso dell'obbligo d'istruzione, non sembrano garantire gli studenti nel loro diritto all'istruzione ed alla formazione.

In proposito, il CNPI segnala l'assenza nel testo in esame di qualsiasi riferimento all'adozione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 1 – lettera b), della legge n. 53/03 relativamente alla "determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici", anche ai fini dei passaggi all'interno dei percorsi del sistema nazionale di istruzione e con quello dell'istruzione e della formazione professionale e viceversa.

A tale scopo il CNPI ritiene necessario che, contestualmente all'avvio della riforma, vengano chiaramente definite le modalità di valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti scolastici per agevolare le attività delle istituzioni scolastiche di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 226/05.

## **L'articolazione del sistema dei Licei**

IL CNPI ritiene che l'articolazione del sistema dei licei, così come viene rappresentata all'interno dello schema di regolamento in esame, rappresenti l'intera gamma della domanda di formazione indirizzata all'acquisizione di strumenti culturali e metodologici per una approfondita conoscenza della realtà, per cui ritiene

superflua una analisi di dettaglio del sistema ordinamentale e decide di soffermarsi sulle sole modalità individuate al riguardo delle nuove istituzioni.

Per quanto attiene al liceo musicale e coreutico, nel convenire circa l'opportunità di promuovere e sostenere *“la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici”*, il CNPI avanza motivate perplessità al riguardo della previsione di provvedere *“alla ripartizione delle sezioni a livello regionale... con riferimento a criteri fissati in sede d'intesa di cui all'art. 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.186”*, attesa l'esigenza di assicurare in ogni regione almeno una sezione dei Licei musicali.

Al riguardo poi del quadro orario di cui alla tabella allegato E, il CNPI rappresenta l'opportunità di garantire l'insegnamento su base quinquennale di materie di indirizzo quali *“Esecuzione e interpretazione”* nella sezione musicale, mentre giudica incompatibile con la previsione di qualificare l'offerta formativa la possibilità di insegnare lo strumento musicale nei Licei anche a docenti privi della specifica abilitazione.

Per quanto attiene invece ai Licei artistici, il CNPI, nel condividere la decisione di far confluire gli istituti d'arte nel sistema dei Licei, ritiene che in presenza di istituti d'arte particolarmente connotati nella produzione artistica legata alle tradizioni culturali del territorio si debba rendere possibile, su specifico progetto del collegio docenti e a seguito di deliberazione del consiglio d'istituto, una loro confluenza nell'istruzione professionale, come già indicato nel parere formulato dal CNPI sullo schema di regolamento riguardante gli istituti professionali.

Il COSSS COIIA ritiene infine che in sede di definizione delle tabelle di confluenza debba essere portata una particolare attenzione ai percorsi sperimentali, non esclusi quelli a vocazione europea, perché siano adeguatamente valorizzati sulla base delle esperienze maturate e con riguardo alla specificità della loro offerta formativa.

## **I Dipartimenti**

Il CNPI ritiene che l'istituzione di dipartimenti per il sostegno alla didattica ed alla progettazione formativa debba assumere una significativa valenza strategica sul piano organizzativo, in raccordo con il collegio dei docenti.

Infatti, proprio la cultura della progettazione formativa si fonda sulla dimensione collegiale e collaborativa dei docenti e da tempo molte istituzioni scolastiche hanno individuato nella costituzione dei dipartimenti un modello organizzativo in grado di consentire il raggiungimento di condivisi obiettivi di qualità nel processo di insegnamento-apprendimento.

Alla luce di queste considerazioni, il CNPI ritiene che si debba superare l'imposizione normativa a favore di un'azione a sostegno della funzione docente e della collegialità.

## **Il Comitato scientifico ed il ruolo degli organi collegiali**

Il CNPI ritiene che il Comitato scientifico del regolamento in esame si presti a motivati rilievi sul versante dell'interpretazione delle norme di cui al DPR n. 275/99 relativamente alla area della organizzazione dei servizi strumentali alla didattica, nonché alle competenze del collegio dei docenti.

Non può sfuggire, infatti, come il ruolo del Comitato presenti rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuole – dipartimenti e collegio soprattutto – che andrebbero evitate. A tale fine il CNPI auspica una riforma complessiva degli organi di governo della scuola.

Desta, inoltre, non poche perplessità la sua composizione, atteso che l'articolazione delle rappresentanze su base paritetica non trova alcuna fondata motivazione all'interno di un organismo, qual è il Comitato scientifico, cui si riconoscono funzioni consultive e di proposta.

Il CNPI ritiene pertanto che sia da affidare alla scuola dell'autonomia ogni deliberazione circa l'eventuale costituzione e la composizione del comitato scientifico, con l'obiettivo di rendere efficace e produttivo il sistema delle relazioni che intercorre tra i soggetti dell'educazione ed il mondo del lavoro e dell'università e con l'avvertenza di interpretare il processo di riqualificazione dell'istruzione liceale nell'ottica della promozione della persona.

## **Il passaggio al nuovo ordinamento**

Il CNPI ritiene inaccettabile la previsione di far confluire nei nuovi percorsi, sia pure con le dovute eccezioni, le seconde classi liceali, perché così facendo non si tiene nella giusta considerazione né il diritto degli alunni alla continuità educativa, né i tempi necessari per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Al riguardo si fa notare che non sono state ancora definite né le “*Indicazioni nazionali*” né le nuove classi di concorso e che un'eventuale accelerazione del processo di riforma, in assenza delle condizioni funzionali alla sua attuazione, genererebbe solo ulteriore disagio all'interno della comunità scolastica e rafforzerebbe il convincimento che la riforma dei Licei ha per obiettivo primario il solo contenimento della spesa.

Confusa appare inoltre l'intera materia riguardante l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica. Del tutto vaghe appaiono le indicazioni riguardanti le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”. È urgente altresì che nell'ambito della riforma del riordino dei Licei si proceda alla revisione dell'esame di Stato, come prevede l'art. 8, comma 2 del DPR 122/09.

Il CNPI raccomanda infine una capillare azione di “informazione – formazione” circa le disposizioni riguardanti il nuovo impianto ordinamentale dei Licei e sollecita un sistematico monitoraggio dei percorsi di studio con riferimento ad oggettivi indicatori di qualità.

Nelle suesposte osservazioni, riflessioni e considerazioni propositive è il suesposto parere.

Approvato all'unanimità